



SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

PROVVEDIMENTO n. 78 del 19.02.2021

Oggetto: Affidamento incarico legale allo Studio Associato Ghelli Biagioni di Pistoia nel ricorso introdotto da Banca Farmafactoring di Milano dinnanzi al Tribunale di Pistoia.

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. n.267/2000.

Il responsabile Area Funzionale Tecnico Amministrativa

Dott. Giovanni Natali

Firmato in originale

IL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L. R .n. 40/2005 s.m.i., e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009, rinnovo ratificato successivamente dai comuni facenti parte del Consorzio;

Preso atto della Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 20/02/2020 avente ad oggetto: “Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14/01/2020 – 13/01/2030. Presa d'atto della ratifica da parte di Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole”;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10/12/2010 con la quale è stata assunta la decisione di procedere, a far data dall'01/01/2011, all'assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e socio-sanitari da parte di questo Consorzio;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19.12.2019 ad oggetto: “Governance Territoriale dell'Azienda USL Toscana Centro – applicazione in via sperimentale della DGRT 269/2019”;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 4 del 20.02.2020 “Bilancio Preventivo Economico anno 2020, pluriennale 2020 – 2022 e Piano Programma 2020. Approvazione”;

Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022 che include il Piano Operativo Annuale 2020;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci della SdS n. 7 del 25.05.2011 "Regolamento di Organizzazione della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione";

Dato atto che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto, conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 4 del 20.02.2020 "Bilancio Preventivo Economico anno 2020, pluriennale 2020 – 2022 e Piano Programma 2020. Approvazione";

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 29 del 07.10.2015 avente per oggetto "Incarico per il recupero giudiziale e/o stragiudiziale dei crediti vantati nei confronti degli ospiti inseriti nelle strutture da parte della SdS Valdinievole. Individuazione professionista e affidamento incarico" disposta sulla base della determina n. 22 del 05.06.2015 in cui si approvava un avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati";

Considerato che, Sereni Orizzonti Srl, aveva notificato alla SdS Valdinievole, in data 17.01.2019, una cessione del credito in favore di BancaFarmafactoring di Milano relativamente alle fatture emesse nei confronti della SdS Valdinievole per gli ospiti inseriti nella Rsa Villa Bianca di Ponte Buggianese;

Premesso che la Banca Farmafactoring SPA, ha notificato alla SdS Valdinievole atto di citazione del 05.08.2020 chiedendo il pagamento di €. 31.038,98 di parte capitale, €. 36.434,08 a titolo di interesse di mora a causa del tardivo pagamento da parte della SdS Valdinievole di crediti diversi da quelli costituenti la parte capitale, €. 40,00 moltiplicato per ciascuna delle 70 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora (€. 2.800,00), €. 280,00 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte di parte capitale;

Considerato che:

- dai prospetti evidenziati ed estrapolati dalla banca tesoriere il pagamento effettuato dalla SdS Valdinievole è in linea con la normativa vigente pertanto non è giustificata la somma di €. 36.434,08 richiesta a titolo di interessi di mora;
- per la parte capitale le fatture erano state contestate a Sereni Orizzonti srl in quanto riportanti dati errati e/o incompleti circa la permanenza degli ospiti nella struttura o il calcolo dei giorni;
- per quanto attiene l'importo di €. 40,00 per ogni fattura non pagata le stesse risultano pagate antecedentemente la notifica della cessione del credito da parte dei Sereni Orizzonti come più volte notificato a Banca Farmafactoring;
- sono stati svolti e sono in corso incontri tra le parti per giungere ad una definizione della controversia;

Dato atto che, tali rilievi sono stati via via contestati a Sereni Orizzonti Srl e, a Banca Farmafactoring Spa tramite PEC ma, che, ad oggi la situazione risulta ancora pendente anche in considerazione delle mancate risposte da parte di Sereni Orizzonti Srl (ex Spa) per problemi interni alla stessa società;

Considerato che con il nuovo Codice dei contratti (d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50) il legislatore ha innanzitutto definito i servizi legali come appalti di servizi esclusi (art. 17, comma 1), ed ha quindi operato una sorta di classificazione di tali servizi legali, determinando il superamento della distinzione in base alla funzione degli affidamenti (prestazioni complesse e strutturate o incarichi di patrocinio/difesa legale, collegati a necessità contingenti);

Richiamato, in particolare, l'art. 17, comma 1, lettera d), del d.lgs. 50/2016 e smi che elenca una serie di servizi legali – tra cui la rappresentanza legale in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali

o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali, che non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni del Codice (fatto salvo il rispetto, dei principi di cui all'art. 4);

Considerato che, detto nuovo conferimento si reputa vantaggioso ed opportuno anche in considerazione del fatto che i professionisti hanno già difeso la SdS Valdinievole e altri Enti pubblici per la stessa materia nei confronti di Banca Farmafactoring Spa sussistendo quindi complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto dell'incarico;

Visto il progetto di notula trasmesso dallo Studio Ghelli Biagioni dell'01.10.2020 (ns. prot. n. 671 del 11.02.2021) da cui risulta che la spesa per la trattazione della pratica in questione determinata con riferimento al seguente caso: valore del procedimento €. 73.704,68 - valore minimo, ammonta ad €. 11.373,84 comprensiva di IVA al 22% e CAP 4%;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni", la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", degli estremi dell'atto di conferimento, a qualsiasi titolo, d'incarico di collaborazione e consulenza a soggetti esterni, per il quale è previsto un compenso, costituisce condizione per l'acquisizione di efficacia dell'atto stesso e per la liquidazione dei relativi compensi;

Ritenuto, pertanto, necessario pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della SdS Valdinievole nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Di dare atto che la spesa in questione trova copertura nel Bilancio preventivo economico 2021 conto 06 02 532200 "Spese legali" budget 09-01-240 che presenta idonea disponibilità;

Dato atto che le prestazioni in questione non si sostanziano in un incarico di consulenza, trattandosi quest'ultima di una richiesta di un parere ad un esperto esterno (del. 202/2011/PAR Corte dei Conti della Toscana), rappresentando invece una prestazione che si sostanzia nell'espletamento di un'attività specifica;

Dato atto che, per le motivazioni cui sopra non sussiste l'obbligo di comunicazione alla Corte dei Conti – Sez. Reg. della Toscana -;

Di dare atto che, in osservanza della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di cui al presente provvedimento è assegnato il seguente codice identificativo di gara: **ZEF306A06A**;

Visto il decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018 che prevede l'abolizione del meccanismo dello split payment in relazione alle prestazioni che sono rese dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, i cui compensi sono soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta e a titolo d'acconto.

Verificato che non esiste alcun conflitto di interessi del Dirigente del Settore e del Responsabile del procedimento ex art. 6 bis L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012;

Visto quanto disposto dagli art. 71 bis, "Società della salute: finalità e funzioni", della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 "Consorzi" del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DISPONE

1. di affidare, allo Studio Legale Associato Ghelli e Biagioni del Foro di Pistoia con studio in Pistoia, via del Can Bianco, 7, l'incarico legale nel ricorso introdotto da Banca Farmafactoring Spa per la tutela degli interessi della SdS Valdinievole per le motivazioni espresse in premessa;
2. di dare atto che, in osservanza della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di cui al presente provvedimento è assegnato il seguente codice identificativo di gara: **ZEF306A06A**;
3. di imputare la spesa di €. 11.373,84 sul conto economico 0602 532110 budget 09-01-240 del bilancio preventivo economico 2021 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato secondo le previsioni del D. Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. e del Piano Triennale della Trasparenza e Integrità nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della SdS Valdinievole (PT) <http://www.sdsvaldinievole.it/> secondo modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali;
5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
6. di trasmettere il presente provvedimento a:
 - all'Area Funzionale Tecnico Amministrativa;
 - all'Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale

Il Responsabile dell'A.F. Tecnica Amministrativa

Dott. Giovanni Natali

Firmato in originale

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., e dell'art. 4, comma 3, dello statuto consortile e per "pubblicità notizia", il presente provvedimento è in pubblicazione all'Albo online della SdS Valdinievole, secondo la normativa vigente, dal 19.02.2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'Addetto al servizio

.....

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pescia,

L'Ufficio di Segreteria